

La crisi di impresa



**LA NORMATIVA SULLA CRISI DI
IMPRESA LE NOVITÀ**

WEBINAR ISTITUTO DEI REVISORI - INRL

La crisi di impresa



**Analisi della normativa del
D.lgs 14/2019 e la contro
riforma dell'estate del 2021
Il D.L. 118/2021**

La crisi di impresa



I motivi che hanno spinto a riformare il diritto della crisi di impresa




La riforma della Legge Fallimentare del 2006 (D.L. 14 marzo 2005 n. 35) e del 2012 (concordato prenotativo D.L. 83 del 22/6/2012) era volta a privilegiare il rapporto diretto tra debitore e creditore, in un ambito prevalentemente privatistico. Si agevolava la composizione della crisi attraverso la formulazione di una proposta che il debitore faceva al creditore e che questo decideva se accettare o meno. Questa riforma di fatto non ha aiutato la continuità aziendale. Spesso le procedure sono state attivate in ritardo e le percentuali di successo dei concordati è stata in genere molto bassa. Si è fatto poco ricorso agli accordi di ristrutturazione dei debiti, mentre **i piani attestati sono stati usati più come moratorie che come veri e propri turnaround.**

La conseguenza di questo è stata: creditori chirografi insoddisfatti, creditori privilegiati (Stato) che si opponevano alle ristrutturazioni, perdita di entrate fiscali e conseguenze dannose per i creditori (fornitori e banche).

La crisi di impresa



I motivi che hanno spinto a riformare il diritto della crisi di impresa




Qualche numero: Studio di Banca d'Italia (il concordato preventivo in Italia paper del marzo 2016).

Su 1000 imprese entrate in procedura dopo il 2005, a sei anni di distanza ne sarebbero ancora attive circa 5 (con altri metodi di stima si arriva comunque a non più di 9/10) solo tra il 5 e 10 per mille resta in attività (0,5 - 1%).


La crisi di impresa

10.2 Confronto tra i tempi di recupero nei fallimenti e nei concordati liquidatori

(Cerved z-score, valori più elevati indicano maggiore rischiosità)



Le imprese che propongono la continuità diretta presentano una situazione meno grave



Appare confermato un effetto anticipatorio sulla domanda dopo l'introduzione del pre-concordato
Le imprese fanno domanda in una situazione meno deteriorata

La crisi di impresa

QUALI SONO LE LINEE GUIDA DEL CCII



Prevedere una riforma organica e sistematica della normativa in un codice che risente della tecnica legislativa europea

Introdurre meccanismi di gestione che anticipano la crisi di impresa e prevengono la futura insolvenza. Contenimento dei costi di procedura

Prevedere un sistema di gestione della crisi che **non** sia affidata ai professionisti del debitore, OCRI organismo esterno

Premiare la **tutela della continuità dell'azienda come oggetto** (e non come soggetto – imprenditore) e **dell'occupazione**. La crisi e l'insolvenza non sono una colpa

L'introduzione di un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi e dello stato di insolvenza

La crisi di impresa



La riforma del 2019:

La rilevazione tempestiva della crisi permette:

- di ridurre i costi sociali dell'insolvenza (tutela occupazione, soddisfazione dei creditori etc).

I nuovi assetti organizzativi e amministrativi e il maggiore controllo dei revisori:

- spinge le imprese ad una maggiore managerializzazione (nuova corporate governance assetti organizzativi e amministrativi, la gestione spetta delle imprese solo agli amministratori risolto dal correttivo del 2020 il problema della gestione dei soli amministratori mentre nella srl possono esserlo anche i soci. Il nuovo 2475 cc dice che gli amm.ri si occupano degli assetti e della gestione si occupano anche i soci). Nomina revisore art. 2477 c.c. inizialmente prevista entro 9 mesi da marzo 2019 adesso 2023. I revisori e i sindaci sono uno strumento che aiuta il presidio alla buona gestione dell'impresa.

Manager al posto dell'imprenditore tutto fare.

La crisi di impresa



Il nuovo 2086 c.c.

Art. 2086: L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

La crisi di impresa



Art. 2086 codice civile:

Il nuovo articolo 2086 c.c. presenta due criticità di scrittura del legislatore perché:

1- **la crisi si può risolvere anche con metodi stragiudiziali** che non sono previsti dalla legge sulla crisi quindi il riferimento all'attuazione degli strumenti previsti dall'ordinamento deve essere interpretato in senso estensivo e non restrittivo (**non solo quelli previsti dalla crisi ma qualsiasi**);

2- **la crisi non può presupporre per forza il recupero della continuità aziendale** perché le imprese possono uscire dal mercato e liquidarsi volontariamente (ottica liquidatoria e non di continuità).

La crisi di impresa



Giurisprudenza applicabile al nuovo articolo 2086 (ovvero 2381 c.c.).

Il 2381 del c.c. è molto simile al nuovo 2086 c.c. e in dottrina si discute dell'applicabilità **della Business Judgment Rule** alle scelte organizzative effettuate dagli amministratori in attuazione di quanto loro imposto dall'art. 2381 c.c. (assetti organizzativi).

La crisi di impresa



La Giurisprudenza applicabile al nuovo articolo 2086 (ovvero 2381 c.c.).

Con un'ordinanza dell'8 aprile 2020, il Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, affronta la questione e afferma che le scelte organizzative sono pur sempre relative al merito gestorio e dunque devono essere ritenute insindacabili, purché: a) la scelta effettuata sia ragionevole; b) non sia stata assunta con imprudenza, tenuto conto del contesto; c) sia stata accompagnata dalle verifiche imposte dalla diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

La crisi di impresa



La Giurisprudenza applicabile al nuovo articolo 2086 (ovvero 2381 c.c.).

Il Tribunale di Milano con decisione del 18/10/2019, si è pronunciato su una denuncia per irregolarità degli amministratori nella gestione che è stata presentata dal collegio sindacale. **Il collegio sindacale contestava la violazione degli obblighi di istituire adeguati assetti organizzativi e amministrativi-contabili. Il Tribunale, verificata la situazione di crisi e l'inerzia dell'amministratore lo ha revocato nominando un amministratore giudiziario.**

La crisi di impresa



La Giurisprudenza applicabile al nuovo articolo 2086 (ovvero 2381 c.c.).

Il Tribunale ha sostenuto che l'amministratore aveva l'obbligo di verificare la possibile crisi mettendo in atto delle operazioni che erano opportune per ripristinare le condizioni di equilibrio economico patrimoniale.

Il Tribunale ha ribadito che l'amministratore ha un obbligo di monitoraggio della gestione anche per prevenire la crisi e che si applica in seguito alle previsioni dell'art. 2086 c.c. e che può scaturire nella denuncia di cui all'art. 2409 c.c..

La crisi di impresa



La Giurisprudenza applicabile al nuovo articolo 2086 (ovvero 2381 c.c.).

La decisione del Tribunale ricorda l'obbligo per gli amministratori di assicurare degli adeguati assetti organizzativi e amministrativi all'impresa anche per prevenire la crisi.

Soprattutto è una delle prime sentenze che regola il dovere dei sindaci di ricorrere alla denuncia art. 2409 c.c. per la mancata applicazione degli assetti 2086 c.c.. Quindi in una situazione di tensione, anche indotta dalla pandemia, lo sforzo per monitorare e prevenire la crisi da parte degli amministratori deve essere più stringente, pena la denuncia.

La crisi di impresa



La responsabilità degli amministratori

Sono tre i rischi in cui gli amministratori possono incorrere nelle situazioni di crisi:

- non aver attivato validi strumenti per valutare e intercettare la crisi di impresa;**
- non aver agito tempestivamente** per rimuovere le attività di gestione che hanno procurato la crisi;
- **non aver attivato l'OCRI** o (art. 15 DL 118/2021) o non aver avviato le altre procedure deflative della gestione della crisi di impresa previste dal nuovo codice.

La crisi di impresa



La responsabilità dei revisori e sindaci nel CCII e nel D.L. 118/2021

È opportuno premettere che il Codice della crisi di impresa all'articolo 14 terzo comma stabilisce una **attenuazione della responsabilità** del revisore o del sindaco che segnalano tempestivamente all'organo amministrativo la presenza di situazioni che possono far presumere lo stato di crisi; la norma stabilisce infatti che:

"La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo .. costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI." Non è più così nel DL 118/21.

In tema di responsabilità dell'organo di controllo è interessante citare la decisione della [Corte di Cassazione, sentenza n. 21662 del 5 settembre 2018](#), con la quale i Giudici accertano e confermano la responsabilità dei sindaci per aver nel caso di specie per una società successivamente fallita, omesso di esercitare le proprie prerogative di controllo, sia nella fase preventiva (controllo contabili e verifica del bilancio) che nella fase di contenimento (denuncia al tribunale) in una situazione in cui l'organo amministrativo aveva iscritto ammortamenti per importi ridotti (senza valide ragioni) e capitalizzazioni di oneri finanziari non direttamente imputabili.

La crisi di impresa



La responsabilità dei revisori e sindaci nel CCII e nel D.L. 118/2021

Il secondo comma dell'articolo 15 D.L. 118/2021 prevede che:

Ora: la tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'[articolo 2407 del codice civile](#).

Prima era: la tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono **valutate ai fini dell'esonero o dell'attenuazione** della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.

La crisi di impresa

La riforma estiva: il D.L. 118/2021.

Nel contesto economico di crisi si inserisce l'intervento del legislatore che con il D.L. 118/2021 ha posticipato e modificato parzialmente le norme del D.Lgs 14/2019, poiché, con l'entrata in vigore dal 1° settembre 2021, si sarebbe richiesto un considerevole ed ulteriore sforzo alle imprese italiane, che oggi stanno affrontando una crisi economica importante: secondo le stime di Banca d'Italia dello scorso gennaio *“la forte contrazione del PIL registrata nel 2020 porterà a un aumento di circa 2.800 fallimenti entro il 2022. A questi potrebbero aggiungersi altri 3.700 fallimenti «mancanti» del 2020 che non si sono realizzati per gli effetti temporanei della moratoria e delle misure di sostegno”*.

La crisi di impresa



La riforma estiva: il D.L. 118/2021. Direttiva Comunitaria.

Un ulteriore motivo per la proroga è dovuta alla necessità di modificare il D.Lgs 14/2019 per adattarlo al quadro normativo di cui Direttiva (UE) 2019/1023 sull'insolvenza, che dovrà essere fatta entro il 17/7/2022 (prorogato prima era il 17/7/2021 anche a causa del Covid-19). L'Italia aveva adottato il CCII e quindi sostenere che ci fosse la necessità di chiedere una proroga per avere tempo per il recepimento della direttiva non è proprio "corretto" perché il CCII contiene molte delle norme della direttiva UE, bastavano alcune integrazioni. Esiste una bozza di decreto di modifica del CCII in attuazione della direttiva 2019/1023 di prossima emanazione, che tra le tante cose definisce gli assetti adeguati ed elimina l'OCRI.

La crisi di impresa



La riforma estiva: il D.L. 118/2021. Direttiva Comunitaria.

Il ns paese avrebbe dovuto armonizzare il CCII con la direttiva comunitaria ma come detto bastavano alcuni interventi puntuali. L'Italia insieme ad altri paesi ha comunque chiesto il rinvio di un anno al 17 luglio 2022.

Questo perché si riteneva di non poter adeguare il CCII entro il 17/7/2021.

Spostando la decorrenza del CCII si è scelto di fare due rinvii:

- Il titolo secondo sull'allerta e composizione crisi è rinviato al 1.1.2024 e si introduce un nuovo strumento art 2 DL 118/2021;**
- L'altra parte del CCII si rinvia a maggio 2022.**

La crisi di impresa



La riforma estiva: il D.L. 118/2021. Direttiva Comunitaria. Linee essenziali della riforma.

La prima cosa che si cerca di fare è anticipare la crisi di impresa (l'emersione e la soluzione della crisi).

Un esperto indipendente nominato dal tribunale decide per un'impresa in crisi se ad esempio cedere l'azienda per garantire la continuità aziendale e risolvere la crisi di impresa.

Questa direzione sembra essere presa dal D.L. 118/2021 che ad esempio all'articolo 10 prevede che il tribunale su richiesta dell'imprenditore può autorizzare la cessione dell'azienda o suoi rami (lettera d del primo comma) e anche il concordato liquidatorio di cui all'articolo 18 del D.L. 118/2021.

La crisi di impresa



La riforma estiva: il D.L. 118/2021. Rinviata le segnalazioni pubbliche.

La segnalazione di allerta 15 del CCII (creditori pubblici qualificati) era già stata rinviata in sede di conversione del D.L. 22/3/2021 n. 41 (Decreto Sostegni) ad opera della legge di conversione n. 69 del 21/5/2021 modificando l'art. 15 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Con l'aggiunta di un ultimo periodo che stabiliva che l'INPS e l'Agente della Riscossione l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 15, *decorre dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente Codice*, mentre per l'Agenzia delle Entrate questo decorre *dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre del secondo anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del presente Codice*.

La crisi di impresa



La riforma estiva: il D.L. 118/2021.

L'articolo 2 dell'emanato D.L. 118/2021 (in rubrica "Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa") prevede un nuovo istituto deflattivo della crisi. *"L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della CCIAA nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.*

Il fine è il risanamento dell'impresa e non vi è una definizione precisa di crisi che invece esisteva nel CCII.

La crisi di impresa



La riforma estiva: il D.L. 118/2021.

Segue l'articolo 2 dell'emanato D.L. 118/2021

2) *L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa".*

Un facilitatore/mediatore ma questo accadeva anche nel CCII vedi la relazione illustrativa che parlava dei componenti dell'OCRI come mediatori. Altra differenza nel DL 118/21 è un soggetto nell'OCRI ve ne erano tre con diverse competenze.

La crisi di impresa



La riforma estiva: il D.L. 118/2021. Condizioni soggettive e oggettive di accesso: Tutti gli imprenditori sia individuali o società, anche le imprese agricole (e le imprese sotto soglia coi limiti art. 1 LF) anche i gruppi di imprese secondo regole ad hoc. Il requisito oggettivo è lo stato **di squilibrio patrimoniale o economico – finanziario che può probabilmente sfociare in una crisi o insolvenza** (l'insolvenza reversibile). La domanda di nomina dell'esperto di può fare *quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa*. **Art. 2 CCII crisi è lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate. Solo crisi nel CCII nel DL 118/21 anche insolvenza. Quindi il CCII era veramente anticipatorio.**

La crisi di impresa



La riforma estiva: il D.L. 118/2021. Condizioni soggettive e oggettive di accesso. CCII l'articolo 12: Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione. **Articolo 19:** Su istanza del debitore, formulata anche all'esito dell'audizione di cui all'articolo 18, il collegio fissa un termine non superiore a novanta giorni, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori novanta giorni solo in caso di positivi riscontri delle trattative, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa....omissis.

La crisi di impresa



La riforma estiva: il D.L. 118/2021. Chi sono gli esperti, art. 3.
“presso la CCIAA di ciascun capoluogo di regione è formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.

La crisi di impresa



La riforma estiva: il D.L. 118/2021. La formazione degli esperti.

Il comma successivo, il quarto sempre dell'articolo 3, rimette ad un prossimo decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia (da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta e quindi entro il 23 settembre 2021) **la previsione della specifica formazione che i professionisti citati dovranno avere per potere essere iscritti nell'elenco in questione.**

La formazione dovrà essere di almeno 55 ore. Tra le varie materie il protocollo di formazione prevede che vi sia una formazione della durata minima di 10 ore in tecniche di gestione delle trattative (ADR risoluzione delle controversie).

La crisi di impresa

La riforma estiva: il D.L. 118/2021. La piattaforma.

Il secondo comma dell'articolo 3 del D.L. prevede che: *“sulla piattaforma è disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati”*.

Questa sembra un'infrastruttura utile e valida, che tuttavia avrà bisogno di essere realizzata e implementata, peraltro, stante l'attuale proroga della parte II del CCII al 31 dicembre 2023, potrebbe essere abbandonata. **Quindi i vecchi indicatori del CCII spariscono e non ce ne saranno altri tranne il test ma nessun indicatore innesca la crisi.**

La crisi di impresa



La riforma estiva: il D.L. 118/2021 e gli indicatori del CCII.

Vi erano molti indici in cui l'impresa poteva imbattersi:

- quelli previsti dall'articolo 13 primo comma (la non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi, la non sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare, l'inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi)
- quelli di cui al secondo comma, emanati dal CNDCEC, P.netto negativo, DSCR e se non calcolabile il DSCR gli altri indicatori (art. 15 debiti fiscali e previdenziali allerta esterna e quelli dell'articolo 24 debiti verso fornitori e dipendenti).

La crisi di impresa



La riforma estiva: il D.L. 118/2021. La nomina dell'esperto.

La nomina è fatta da una commissione che resta in carica 2 anni ed è costituita presso le ClIAA del capoluogo della regione è composta da:

a) un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1;

b) un membro designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è costituita la commissione;

c) un membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1.

La crisi di impresa



La riforma estiva: il D.L. 118/2021. L'OCRI.

Chi sceglieva i componenti dell'OCRI art. 17 CCII:

- a) uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale individuato a norma dell'[articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168](#), avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell'impresa, o da un suo delegato;
- b) uno designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, diverso dal referente;
- c) uno designato dall'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, scegliendo tra tre nominativi indicati dal medesimo debitore al referente.

La crisi di impresa



La riforma estiva: il D.L. 118/2021, l'attività dell'esperto art 4.

L'esperto deve avere i requisiti previsti dall'articolo 2399 cc non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale (il professionista e i soci di studio non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri del cda o collegio sindacale). **Chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata.**

La crisi di impresa



La riforma estiva: il D.L. 118/2021, l'attività dell'esperto art 4.

L'esperto è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. Nell'espletamento dell'incarico di cui all'articolo 2, comma 2, può chiedere all'imprenditore e ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie e può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, **anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale**, non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale.

La crisi di impresa



La riforma estiva: il D.L. 118/2021, l'attività dell'esperto art 4. Riguardo ai requisiti e ai coadiuvanti nel CCII vi era una norma di garanzia.

Infatti nel codice della crisi all'articolo 17 veniva previsto che il referente dell'OCRI si cura di verificare che nel collegio siano rappresentate le professionalità necessarie per la gestione della crisi sotto il profilo **aziendalistico, contabile e legale**. Quando riscontra la mancanza di uno dei profili necessari tra i membri designati, provvede con atto motivato alla nomina di un esperto che ne sia munito, sempre tra gli iscritti al medesimo albo art. 356 (che prevede anche i requisiti di iscrizione e onorabilità).

La crisi di impresa



La riforma estiva: il D.L. 118/2021, la procedura art 5.

L'imprenditore accede alla piattaforma telematica e dopo aver fatto il test se la crisi si può ragionevolmente risolvere avvia l'istanza e deposita: a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza (nel CCII la Sit.Patr. la fa l'OCRI); b) una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;

La crisi di impresa



La riforma estiva: il D.L. 118/2021, la procedura art 5.

c) l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;

d) una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi degli articoli 161 e 182-bis LF anche nelle ipotesi di cui al sesto comma del predetto articolo 161 e al sesto comma del predetto articolo 182-bis;

La crisi di impresa



La riforma estiva: il D.L. 118/2021, la procedura art 5.

- e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all'[articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14](#);
- f) la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;
- g) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'[articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019](#);
- h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.

La crisi di impresa



La riforma estiva: il D.L. 118/2021. Articoli 6, 7, 10 misure protettive e altre previsioni l'imprenditore ha:

- la possibilità di chiedere l'applicazione di misure protettive tra 30 e massimo 120 gg e prorogabili ancora se serve ma non oltre 240 gg e si applicano a partire dalla data di pubblicazione sul reg. imprese e non valgono per i crediti dei lavoratori (norma contenuta anche nella composizione assistita del CCII articolo 20 e 54 per massimo di 90+90 gg) fino alla fine delle trattative e non può essere pronunciata sentenza di fallimento;
- la sospensione degli obblighi di cui agli articoli 2446, 2447 e 2484 del codice civile in tema di ricapitalizzazioni e scioglimento sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza (anche nel CCII art. 20);

La crisi di impresa



La riforma estiva: il D.L. 118/2021. Articoli 6, 7, 10 misure protettive e altre previsioni l'imprenditore ha:

- l'autorizzazione al tribunale per garantire la continuità e migliore soddisfazione dei creditori a contrarre finanziamenti prededucibili (anche dai soci) ai sensi dell'articolo 10;
- l'autorizzazione ex art. 10 al tribunale a trasferire l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma c.c. dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 c.c.;
- la protezione dall'azione revocatoria per gli atti i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto;

La crisi di impresa



La riforma estiva: il D.L. 118/2021. Altre previsioni.

- l'articolo 6 prevede anche che i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, ne' possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1;

Nel CCII si prevedeva oltre alla protezione per la revocatoria che per i reati di cui agli articoli 322, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 333 e 341, comma 2, lettere a) e b), limitatamente alle condotte poste in essere prima dell'apertura della procedura, se il danno cagionato è di speciale tenuità, non è punibile chi ha tempestivamente presentato l'istanza all'organismo di composizione assistita.

La crisi di impresa



La riforma estiva: il D.L. 118/2021. Altre previsioni cosa fare:

Per le linee di credito per affidamenti di cassa, sono prospettabili:

- la conferma con rinnovo automatico su base annuale sottoposto al rispetto di *covenants* (parametri finanziari) prefissati;
- il consolidamento (totale o parziale), trasformando l'utilizzo in un finanziamento di cassa a medio-lungo termine;
- la conversione in conferimenti strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346 del codice civile;
- lo stralcio parziale con eventuale ristoro al superamento di obiettivi di redditività puntualmente predefiniti

La crisi di impresa



La riforma estiva: il D.L. 118/2021. Altre previsioni cosa fare:

Per linee di credito assistite da anticipi su crediti commerciali, sono prospettabili:

- la conferma con rinnovo automatico su base annuale sottoposto al rispetto di parametri finanziari (*covenants*) prefissati
- in presenza di deterioramento dei crediti commerciali sottostanti che ha cagionato il venir meno della loro caratteristica autoliquidante, il consolidamento (totale o parziale) con trasformazione dell'utilizzo della linea di credito in un finanziamento di cassa a medio-lungo termine

Il consolidamento potrebbe anche essere previsto anche per le linee c.d. autoliquidanti non deteriorate, al fine di liberare crediti e consentire nuove risorse finanziarie per la continuità. Occorre però che alla banca venga riconosciuta una priorità nell'ordine della distribuzione dei flussi finanziari disponibili.

La crisi di impresa



La riforma estiva: il D.L. 118/2021. Altre previsioni.

- L'art. 10 del D.L. 118/2021 reca altresì la possibilità di negoziare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti, i termini o le modalità delle prestazioni, sia di quelli ad esecuzione continuata o periodica, sia di quelli ad esecuzione differita. **Tale facoltà è prevista qualora la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa e la loro rideterminazione si renda necessaria per assicurare la continuità aziendale ed agevolare il risanamento dell'impresa:** in tal caso l'esperto dovrà attivarsi con le parti per individuare le diverse opzioni e discutere delle possibili ipotesi di soluzione, cercando, per quanto possibile, di evitare il ricorso al tribunale.

La crisi di impresa



La riforma estiva: il D.L. 118/2021. Altre previsioni.

In sede di primo incontro con il debitore dovrà richiedere alle parti se, nel caso di insuccesso della rinegoziazione, acconsentano a che l'esito delle trattative e le motivazioni del mancato accoglimento delle proposte vengano riferiti al tribunale.

È previsto, infatti, in caso di insuccesso dei tentativi di rinegoziazione, che l'imprenditore possa richiedere al tribunale la equa rideterminazione delle condizioni del contratto e l'esperto dovrà rendere un parere nel quale dovranno almeno essere fornite le informazioni necessarie per adottare la decisione.

La crisi di impresa



La riforma estiva: il D.L. 118/2021. Gestione delle trattative e dell'impresa durante le trattative art 10.

Con riguardo alla rideterminazione dei contratti di cui abbiamo parlato nelle slide precedenti occorre ricordare che:

- **Le misure sono temporanee;**
- **Il tribunale assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo.**
- **Le disposizioni non si applicano alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente.**

La crisi di impresa



La riforma estiva: il D.L. 118/2021. Altre previsioni.

- la protezione per i reati di cui agli articoli 216 terzo comma (B. preferenziale) e 217 (B. semplice) della LF **per i pagamenti e le operazioni compiuti sempre nel periodo successivo all'accettazione dell'incarico** da parte dell'esperto e in coerenza con l'andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell'impresa valutata dall'esperto (questa previsione prevede che la protezione risulterà dalle relazioni e dagli atti dell'esperto che valuterà la coerenza);
- previsioni ad hoc per la conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese; previsione di misure premiali per sanzioni e interessi su debiti tributari.

La crisi di impresa



La riforma estiva: il D.L. 118/2021. Altre previsioni.

L'art. 14 del D.L. 118/2021 in tema di misure premiali e rateazioni dei tributi prevede che: *in caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 11 (ndr conclusione della trattativa), e dell'accordo, l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte e IVA e relativi accessori.*

La crisi di impresa



La riforma estiva: il D.L. 118/2021. Gestione dell'impresa art 9. Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. **L'imprenditore in stato di crisi gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività.** Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilità dell'imprenditore.

2. L'imprenditore informa preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.

La crisi di impresa



La riforma estiva: il D.L. 118/2021. Gestione dell'impresa art 9.

3. L'esperto, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo.

4. Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'imprenditore ne informa immediatamente l'esperto il quale, nei successivi dieci giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione è obbligatoria.

5. Quando sono state concesse misure protettive o cautelari l'esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, procede alla segnalazione di cui all'articolo 7, comma 6 (revoca delle misure chiesta al tribunale).

La crisi di impresa



La riforma estiva: il D.L. 118/2021. La conclusione delle trattative articolo 11.

Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 2, comma 1, le parti possono, alternativamente:

a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 14 (misure premiali rateizzazioni 72 mesi debiti tributari e non imp. Sopr. Attive art. 88 tuir) se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 5, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni (responsabilità forte per l'esperto doverla in qualche modo "attestare").

La crisi di impresa



La riforma estiva: il D.L. 118/2021. La conclusione delle trattative articolo 11.

Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 2, comma 1, le parti possono, alternativamente:

b) concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell'[articolo 182-octies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#)

(La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito);

La crisi di impresa



La riforma estiva: il D.L. 118/2021. La conclusione delle trattative articolo 11.

Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 2, comma 1, le parti possono, alternativamente:

c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui all'[articolo 67, terzo comma, lettera d\), del regio decreto n. 267 del 1942](#); in tal caso non occorre l'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d).

La crisi di impresa



La riforma estiva: il D.L. 118/2021. La conclusione delle trattative articolo 11.

L'imprenditore può, all'esito delle trattative, domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 182-bis, 182-septies e 182-novies del [regio decreto n. 267 del 1942](#). La percentuale di cui all'articolo 182-septies, secondo comma, lettera c), è ridotta al 60% (in luogo del 75% degli accordi ad efficacia estesa) se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto.

La crisi di impresa



La riforma estiva: il D.L. 118/2021. La conclusione delle trattative articolo 11.

L'imprenditore può, in alternativa:

- a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'[articolo 67, terzo comma, lettera d\), del regio decreto n. 267 del 1942](#);
- b) all'esito delle trattative, proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del presente decreto;
- c) accedere ad una delle procedure disciplinate dal [regio decreto n. 267 del 1942](#), alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni disciplinate dagli articoli 7 e 14-ter della [legge 27 gennaio 2012, n. 3](#).

La crisi di impresa



La riforma estiva: il D.L. 118/2021 il concordato semplificato art. 18.

Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e non hanno avuto esito positivo e non ci sono altre soluzioni praticabili, l'imprenditore può presentare una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c) e d), del [regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#). La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi.

2. L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale.

La crisi di impresa



La riforma estiva: il D.L. 118/2021 il concordato semplificato art. 18. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e non hanno avuto esito positivo e non ci sono altre soluzioni praticabili, l'imprenditore può presentare una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c) e d) LF. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi. L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale. Il tribunale valuta la proposta nomina un ausiliario che fa una relazione che insieme a quella dell'esperto e il tribunale comunica il tutto ai creditori che si possono opporre entro la data fissata per l'udienza di omologazione.

La crisi di impresa



La riforma estiva: il D.L. 118/2021 il concordato semplificato

art. 18. I documenti da presentare con la proposta sono:

- una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
- il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.

Il concordato liquidatorio semplificato permette di poter uscire dal mercato alle piccole imprese che non sono più redditizie.

La crisi di impresa

La riforma estiva: il D.L. 118/2021. L'allerta interna "nuova".

L'articolo 15 del D.L. 118/2021 prevede che: l'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1 (ndr la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa). La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'esonero o dell'attenuazione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.

Segnala solo il sindaco e non il revisore come nel CCII.

La crisi di impresa



La riforma estiva: il D.L. 118/2021, confronto con CCII.

Nel DL 118/2021 non vi è un indicatore di crisi intercettato il quale si attiva una segnalazione all'organo amministrativo che se non risolve la crisi momentanea viene segnalato all'OCRI.

Quindi l'amministratore si attiva solo se il sindaco fa la segnalazione art. 15 DL 118/2021 esiste solo la tempestività con cui si muove il sindaco ma l'amministratore potrebbe non accedere alla piattaforma e avviare una composizione negoziata. Se restava inerte nel CCII rischiava la segnalazione al PM ex art. 22 del CCII.